

Civile Ord. Sez. U Num. 24764 Anno 2026
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 25/08/2026

confisca ex art. 301
TULD -
estinzione

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6282/2021 R.G., proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- *ricorrente* -

contro

GIULIANI Mario Germano, rappresentato e difeso, per procura
speciale in atti, dagli avv.ti Eugenio BRIGUGLIO (pec:
eugenio.briguglio@milano.pecavvocati.it), Andreina GASTALDO (pec:

avv.andreinagastaldo@legalpec.eu) e domiciliato presso l'avv. Ernesto MOCCI (pec: ernesto.mocci@ordineavvocatiroma.org);

- *controricorrente* -

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dal Consigliere Lucio Lucioti;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli del 20 maggio 2023 e del 2 febbraio 2024.

FATTI DI CAUSA

1. Dagli atti di causa risulta che l'Agenzia delle dogane emetteva provvedimento di confisca ex artt. 282 e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD) nei confronti di Giuliani Mario Germano avente ad oggetto un quadro introdotto in Italia dalla Svizzera di cui era stata omessa la dichiarazione ed il pagamento dell'Iva all'importazione.

1.1. In particolare, il contribuente, a seguito di controllo in data 3 ottobre 2012 presso la sala arrivi dell'Aeroporto di Milano-Linate, veniva trovato in possesso di un quadro di Lucio Fontana, di ingente valore, sicché, contestata l'indebita importazione e sequestrato il bene, veniva rinviato a giudizio per evasione dell'Iva all'importazione, pari ad € 448.443,00.

1.2. Il processo penale si concludeva con l'assoluzione per essere il fatto non più previsto come reato a seguito della depenalizzazione del reato di contrabbando semplice, operata con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa che disponeva dapprima il sequestro e quindi la confisca del quadro.

2. Avverso il provvedimento dell'Agenzia delle dogane il contribuente proponeva ricorso che veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano.

3. La sentenza veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che la confisca ex art. 301 TULD

era stata abrogata per effetto dell'intervento di depenalizzazione del contrabbando semplice non accompagnato dalla previsione di sanzioni accessorie. Secondo i giudici di appello era priva di rilievo la persistenza della misura per l'ipotesi di contrabbando lieve, la cui estensione in via analogica al contrabbando semplice avrebbe comportato la violazione del principio di legalità, questione che riteneva *«ancora in attesa di una chiara definizione da parte del Legislatore»*.

4. L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; Giuliani Mario Germano resisteva con controricorso, illustrato con memoria.

5. Il ricorso veniva fissato alla pubblica udienza del 5 luglio 2023; il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendone l'accoglimento.

6. Con ordinanza n. 21917/2023, depositata in data 21 luglio 2023, la Sezione Tributaria di questa Corte rimetteva la causa al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione della stessa alle Sezioni Unite civili, ravvisando una questione di massima di particolare importanza in ordine all'applicabilità della confisca ex art. 301 TULD alle condotte di contrabbando semplice ex art. 282 TULD, nella specie per l'omesso versamento dell'Iva all'importazione in relazione al richiamo di cui all'art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in seguito alla depenalizzazione intervenuta con il d.lgs. n. 8 del 2016.

7. Il Primo Presidente disponeva l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite e, in prossimità dell'udienza, il contribuente depositava memoria difensiva e la Procura Generale, in persona del sostituto procuratore generale Giuseppe Locatelli, depositava conclusioni scritte chiedendo affermarsi la persistente applicabilità in via amministrativa della confisca obbligatoria.

8. Con ordinanza interlocutoria n. 18284/2024 queste Sezioni unite hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), «in relazione» agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e all'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972, concluso con regolamento CEE del 19 dicembre 1972, n. 2840, nella parte in cui, nel prevedere che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non esclude l'applicabilità dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 nel caso in cui la violazione consista nel mancato versamento dell'IVA all'importazione.

9. Con sentenza n. 93/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria».

10. All'esito della pronuncia della Corte costituzionale è stata fissata l'odierna camera di consiglio in vista della quale le parti hanno

depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese processuali, avanzata congiuntamente dalle parti a seguito dell'annullamento del provvedimento di confisca prot. n. 73851/RU del 3/11/2017, originariamente impugnato all'odierno controricorrente, adottato in autotutela dall'amministrazione doganale a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata.

2. A fronte della formale manifestazione di volontà abdicativa espressa dalle parti nell'atto sopra indicato, a questa Corte non rimane che pronunciare l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma in data 14 aprile 2026.

Il Presidente
Pasquale D'ASCOLA